

## Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione

### Operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario AFC

Versione 11.2016

#### Indice

1.	Spiegazioni dei termini .....	2
2.	Basi legali e disposizioni .....	2
3.	Responsabilità e costi .....	3
4.	Periti d'esame.....	3
4.1	Disposizioni federali .....	3
4.2	Statuto e ufficio .....	4
4.3	Requisiti .....	4
5.	Campi di qualificazione, attribuzione delle note e ponderazione .....	5
5.1	Panoramica dei campi di qualificazione e delle note scolastiche .....	5
5.2	Caso normale e casi speciali .....	6
5.3	Procedure di qualificazione nel caso normale: Ponderazione .....	7
5.4	Procedure di qualificazione nei casi speciali ai sensi del punto 5.2 .....	8
5.5	Ponderazione dei campi .....	8
5.6	Attribuzione delle note e norme di superamento dell'esame .....	8
6.	I campi di qualificazione in dettaglio.....	9
6.1	Campo di qualificazione Lavoro pratico (LP) .....	9
6.1.1	Persone coinvolte .....	9
6.1.2	Oggetto .....	9
6.1.3	Preparazione .....	10
6.1.4	Svolgimento .....	10
6.1.5	Valutazione .....	11
6.1.6	Mezzi ausiliari .....	11
6.1.7	Durata e interruzione .....	11
6.2	Campo di qualificazione conoscenze professionali (CP).....	12
6.3	Campo di qualificazione Cultura generale .....	12
6.4	Nota scolastica Formazione professionale pratica .....	12
6.5	Nota scolastica Insegnamento professionale .....	13
7.	Modulo per le note per il calcolo della nota complessiva.....	13
8.	Indicazioni generali.....	13
8.1	Superamento dell'esame .....	13
8.2	Ripetizione dell'esame .....	13
8.3	Maturità professionale.....	14
8.4	Comunicazione del risultato d'esame .....	14
8.5	Comunicazione della decisione .....	14
8.6	Impedimento per malattia e incidente .....	14

*Le presenti disposizioni esecutive costituiscono un allegato al piano di formazione e sono dunque vincolanti per tutte le autorità di esame di tutti i Cantoni. Sono rivolte a tutte quelle persone che si occupano di preparazione, esecuzione e valutazione della procedura di qualificazione. Le persone in formazione sono espressamente escluse dal gruppo target delle presenti disposizioni esecutive.*

## 1. Spiegazioni dei termini

Le presenti disposizioni esecutive considerano la terminologia della Legge federale e dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale (LFPr e OFPr).

Si utilizza la terminologia della Segreteria di Stato per la formazione, al ricerca e l'innovazione (SEFRI) determinante al momento dell'entrata in vigore dell'Ordinanza sulla formazione Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario.

Di seguito sono spiegati i termini più importanti. Ulteriori spiegazioni dei termini si trovano nel Lessico della formazione professionale del CSFO, alla pagina [www.lex.berufsbildung.ch](http://www.lex.berufsbildung.ch).

Procedura di qualificazione (PQ)	La procedura di qualificazione comprende tutti i campi di una formazione di base nei quali si effettuano valutazioni e/o che hanno un legame con l'assegnazione dell'attestato federale di capacità AFC. Di ciò fanno parte p. es. esami parziali, valutazioni da parte dei formatori, note scolastiche, l'esame finale e altro.
Esame finale	L'esame finale viene sostenuto alla fine del periodo di formazione e comprende i seguenti campi di qualificazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavoro pratico</li> <li>▪ Conoscenze professionali</li> <li>▪ Cultura generale</li> </ul>
Attestato di capacità federale	L'attestato di capacità federale viene assegnato a chi ha superato con successo l'esame finale o una procedura di qualificazione equivalente.

## 2. Basi legali e disposizioni

Le basi legali per lo svolgimento della procedura di qualificazione Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC sono indicate nei seguenti documenti:

- *Legge federale sulla formazione professionale LFPr del 13.12.2002, dall'art. 33 all'art. 41* Raccolta sistematica del diritto federale ([www.admin.ch](http://www.admin.ch)), numero RS 412.10
- *Ordinanza sulla formazione professionale OFPr del 19.11.2003, dall'art. 30 all'art. 39* Raccolta sistematica del diritto federale ([www.admin.ch](http://www.admin.ch)), numero RS 412.101
- *Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC del (data)* [www.odasante.ch](http://www.odasante.ch) / Berufliche Grundbildung / FaGe EFZ (solo in tedesco e francese)
- *Piano di formazione Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC* [www.odasante.ch](http://www.odasante.ch) / Berufliche Grundbildung / FaGe EFZ (solo in tedesco e francese)

- *Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006* Raccolta sistematica del diritto federale ([www.admin.ch](http://www.admin.ch)), numero RS 412.101.241
- *Manuale dell'IUFFP per periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base* Sito web dell'IUFFP ([www.ehb-schweiz.ch](http://www.ehb-schweiz.ch))

Le versioni attuali dell'Ordinanza sulla formazione e del piano di formazione Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC sono pubblicate sulla home page di OdASanté ([www.odasante.ch](http://www.odasante.ch), disponibili solo in tedesco e francese) e della SEFRI.

### **3. Responsabilità e costi**

I Cantoni sono incaricati dello svolgimento delle procedure di qualificazione. Di solito, affidano l'incarico dello svolgimento degli esami finali a commissioni d'esame selezionano i periti, anche chiamati esperti d'esame. Per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami finali, impiegano esperti in capo (LFPr art. 40) e sostengono la formazione dei professionisti responsabili.

L'autorità d'esame garantisce che gli operatori della formazione professionale pratica e le persone in formazione siano debitamente e tempestivamente informati in merito alle modalità e alle scadenze relative allo svolgimento del lavoro pratico.

Per l'esame di Conoscenze professionali, l'autorità d'esame si impegna affinché sia garantito e rispettato un giorno d'esame unitario nazionale.

Gli esami finali sono di norma gratuiti per i candidati (LFPr art. 41).

Il CSFO accompagna a livello svizzero e per regioni linguistiche l'elaborazione della documentazione per l'esame finale fornendo supporto specialistico, amministrativo e del personale. Con le sue prestazioni favorisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- equivalenza e validità degli esami in tutta la Svizzera,
- garanzia della qualità,
- sostegno e agevolazione di Cantoni e Associazioni.

### **4. Periti d'esame**

#### **4.1 Disposizioni federali**

Presentiamo qui di seguito un estratto delle disposizioni di diritto federale determinanti per gli esperti:

- LFPr, art. 47* *La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale.*
- OFPr, art. 35, cpv. 1* *Per l'organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l'autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.*
- OFPr, art. 35, cpv. 2* *I periti d'esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.*
- OFPr, art. 50* *In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti per la procedura di qualificazione, la SEFRI provvede all'offerta di corsi per periti d'esame e alle relative convocazioni.*

## 4.2 Statuto e ufficio

Gli esperti vengono scelti dall'autorità cantonale, dietro suggerimento dell'organizzazione del mondo del lavoro responsabile. In questa funzione, essi rappresentano ufficialmente l'amministrazione cantonale e ricevono così l'incarico, a nome dell'amministrazione, di preparare e svolgere esami o parti di esame. Nel loro ufficio sono vincolati alle norme che regolano l'attività statale. Di queste norme citiamo in particolare il segreto d'ufficio e l'obbligo di segretezza, l'agire amministrativo (eguaglianza di trattamento e legalità), l'obbligo d'astensione e il giudizio professionale.

## 4.3 Requisiti

Di base, possono essere selezionati come esperti d'esame tutti i formatori nonché i superiori specialisti delle aziende di tirocinio o dei corsi interaziendali e i docenti specializzati della formazione scolastica per le conoscenze professionali.


Gli esperti nella procedura di qualificazione della formazione professionale di base soddisfano i seguenti requisiti:

- Dispongono di una formazione specializzata qualificata nonché di capacità pedagogiche e metodico-didattiche adeguate.
- Dispongono minimo di un attestato federale di capacità del settore professionale nel quale esaminano i candidati o di una qualificazione equivalente.
- Continuano la propria formazione seguendo corsi offerti dall'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) in collaborazione con in Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.
- Sono disposti a partecipare periodicamente a esami finali di tirocinio.
- Di solito, gli esperti hanno diversi, ma minimo due, anni di esperienza nella formazione aziendale e dimostrano formazioni continue qualificanti (come p. es. esame professionale superiore o esame di professione).
- Si consiglia che siano di età minima di 22 anni.

## 5. Campi di qualificazione, attribuzione delle note e ponderazione

### 5.1 Panoramica dei campi di qualificazione e delle note scolastiche

Il seguente grafico fornisce una panoramica dei campi di qualificazione e delle note scolastiche così come stabilito dall'Ordinanza sulla formazione e dal piano di formazione. I campi di qualificazione e le note scolastiche saranno presentati nel dettaglio al capitolo 6. Il grafico si limita a rappresentare la struttura di base.



1) Il campo di qualificazione Conoscenze professionali si compone di un'unica posizione.

I corsi interaziendali non costituiscono parte integrante della procedura di qualificazione.

## 5.2 Caso normale e casi speciali

Le dimensioni del campo di applicazione che le persone in formazione devono affrontare è orientata al loro percorso formativo e alle qualificazioni già ottenute. Nel dettaglio, è possibile distinguere i seguenti casi:

### Caso normale

Procedura di qualificazione per persone in formazione che affrontano la **formazione professionale di base di tre anni** e che non apportano alcuna qualificazione precedentemente acquisita. Queste persone in formazione affrontano tutti i campi di formazione e generano le note scolastiche.

### Casi speciali


- Procedura di qualificazione per persone in formazione che affrontano la **formazione professionale di base di tre anni** e che dispongono di un certificato riconosciuto di Cultura generale. In questo caso, le persone in formazione sono esentate dal campo di qualificazione Cultura generale.
- Procedura di qualificazione per persone in formazione che affrontano una **formazione professionale di base abbreviata**. A causa della durata abbreviata di questa formazione, per queste persone in formazione vigono principi differenti per la determinazione delle note scolastiche:
  - nel sistema duale ad eccezione del semestre finale, nella formazione di base organizzata su base scolastica ad eccezione del semestre iniziale, in tutti i semestri frequentati vengono determinate note dalle attestazioni delle competenze pratiche per la determinazione della nota scolastica *Formazione professionale pratica*.
  - Per la determinazione della nota scolastica *Insegnamento professionale* vengono considerate le note di tutti i semestri frequentati.
  - La determinazione della nota scolastica in *Cultura generale* è regolata nel programma della scuola.

Per coloro che seguono una formazione di base professionale abbreviata, è possibile distinguere tra le seguenti due situazioni:

- I tirocinanti che non portano alcuna qualificazione precedentemente ottenuta affrontano tutti i campi di qualificazione e generano le note scolastiche.
- I tirocinanti che dispongono di un certificato riconosciuto di cultura generale, sono dispensati dal Cantone ad affrontare il campo di qualificazione Cultura generale.
- Procedure di qualificazione per persone che secondo l'art. 32 OFPr sono ammesse all'esame finale **al di fuori della formazione professionale di base regolata**. Per queste persone decadono la *nota scolastica Formazione professionale pratica*, la *nota scolastica Insegnamento professionale* e la *nota scolastica Cultura generale*. Anche per questo gruppo di persone è possibile fare una distinzione tra due situazioni:
  - Le persone che non dispongono di un certificato in *Cultura generale*, affrontano il campo di qualificazione *Cultura generale*, ad eccezione della nota scolastica.
  - Le persone che dispongono di un certificato riconosciuto in *Cultura generale* sono dispensate dall'affrontare il campo di qualificazione *Cultura generale*.
- In fine, è possibile ottenere un titolo anche attraverso le cosiddette "**altre procedure di qualificazione**", in particolare attraverso una convalida delle prestazioni di formazione. Queste procedure sono descritte nell'Allegato 3.

### 5.3 Procedure di qualificazione nel caso normale: Ponderazione

Il seguente grafico fornisce una panoramica della ponderazione delle singole posizioni e dei campi di qualificazione nelle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base di tre anni senza certificato in cultura generale precedentemente acquisito.



1) Il campo di qualificazione Conoscenze professionali si compone di un'unica posizione. Sottostà quindi alle regole di arrotondamento per la posizione.

I termini e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6 mentre nell'Allegato 2 si trova un esempio di calcolo.

#### 5.4 Procedure di qualificazione nei casi speciali ai sensi del punto 5.2

Nell'Allegato 1 sono descritti nel dettaglio le rispettive dimensioni della procedura di qualificazione e della ponderazione delle singole posizioni e dei campi nei casi speciali ai sensi del punto 5.2 (certificato riconosciuto in Cultura generale, formazione abbreviata, procedura di qualificazione al di fuori della formazione professionale di base regolata).

#### 5.5 Ponderazione dei campi

Il seguente grafico indica il peso dei tre campi Cultura generale, Conoscenze professionali e Pratica professionale.

				Cultura generale	Conoscenze professionali	Pratica professionale
Lavoro pratico	3 volte	30%				30%
Conoscenze professionali	3 volte	20%			30%	
Cultura generale	2 volte	20%		20%		
Nota dei luoghi di formazione	2 volte	20%				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formazione professionale pratic</li> <li>Insegnamento professionale</li> </ul>	1 volta	10%				10%
	1 volta	10%			10%	
<b>Totale di tutti i campi</b>				<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>

#### 5.6 Attribuzione delle note e norme di superamento dell'esame

Per le prestazioni nella procedura di qualificazione vengono assegnate note da 1 a 6, sono ammessi mezzi punti. Le note dei campi di qualificazione sono arrotondate a una cifra decimale.

La scala delle note è valutata come illustrato nel piano di formazione:

- Nota 6 molto buono
- Nota 5 buono
- Nota 4 sufficiente
- Nota 3 insufficiente
- Nota 2 gravemente insufficiente
- Nota 1 nullo

L'esame finale è superato se

- a) per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore e
- b) la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

## 6. I campi di qualificazione in dettaglio

### 6.1 Campo di qualificazione Lavoro pratico (LP)

Il campo di qualificazione Lavoro pratico è regolato nell'articolo 18, cpv. 1, lettera a dell'Ordinanza sulla formazione.

#### 6.1.1 Persone coinvolte

Oltre ai candidati, nel lavoro pratico sono coinvolte le seguenti persone:

Persona	Ruolo / compito
Formatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantisce le premesse aziendali per l'esecuzione del LP.</li> </ul>
Professionista direttamente responsabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparazione dell'esame</li> <li>Accompagnamento nell'esecuzione del lavoro pratico</li> <li>Verifica della gestione del sistema di documentazione aziendale</li> <li>Valutazione dello svolgimento del compito del lavoro pratico e proposta di valutazione</li> </ul>
Team di esperti <sup>1</sup>	<p>Minimo un membro del team di esperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>verifica la preparazione all'esame</li> <li>prende visione della gestione del sistema di documentazione aziendale</li> <li>accompagna a campione durante lo svolgimento del lavoro pratico</li> <li>verifica e approva la proposta di valutazione per il lavoro pratico del professionista direttamente responsabile</li> </ul> <p>Il team di esperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>partecipa alla presentazione e al colloquio professionale<sup>2</sup></li> <li>valuta la presentazione e il colloquio professionale</li> </ul>
Team di esperti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Giustifica la nota finale</li> </ul>
Esperto in capo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabilità globale</li> <li>Garanzia della qualità</li> </ul>

#### 6.1.2 Oggetto

Il lavoro pratico è organizzato in forma di lavoro pratico individuale LPI. Oggetto del lavoro pratico è provare di saper agire autonomamente in modo corretto dal punto di vista tecnico e adeguato alle necessità e alla situazione nonché entro i limiti delle condizioni quadro giuridiche e delle regolamentazioni aziendali, così come descritto nelle situazioni concrete del piano di formazione. Minimo vengono esaminate 4 competenze operative concrete, che possibilmente coprono tutti i livelli del profilo professionale Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC, come formulato nell'Ordinanza sulla formazione:

- L'operatore sociosanitario presta cure e assistenza ai clienti presso istituti del settore sociosanitario nei servizi di degenza o ambulatoriali. Egli svolge in tale contesto anche atti medico-tecnici.*
- L'operatore sociosanitario contribuisce al benessere fisico, sociale e psichico di persone di ogni età nel loro contesto, aiutandole a pianificare il quotidiano.*

<sup>1</sup> Il team di esperti è costituito da due persone che soddisfano le premesse secondo quanto indicato al punto 4 delle presenti Disposizioni esecutive. Esse possono essere sia persone esterne che interne all'azienda.

<sup>2</sup> Se il candidato è d'accordo, alla presentazione e al colloquio professionale può partecipare anche il professionista direttamente responsabile.

- *L'operatore sociosanitario fornisce servizi di tipo amministrativo e logistico, garantendo i collegamenti con i diversi settori di servizi.*
- *Nell'attività quotidiana, l'operatore sociosanitario si rapporta in modo professionale e rispettoso con i clienti, adattando il suo operato alle loro esigenze. Li rispetta in quanto individui aventi un personale sistema di valori.*
- *L'operatore sociosanitario presta servizio in modo autonomo nell'ambito delle competenze acquisite, delle condizioni quadro giuridiche e delle regolamentazioni aziendali.*

### 6.1.3 Preparazione

La responsabilità per la preparazione del lavoro pratico è del professionista direttamente responsabile incaricato dall'azienda. Egli può avvalersi della collaborazione degli esperti responsabili che verificano e approvano il compito d'esame così come degli esperti che partecipano all'esame.

Il membro del team di esperti impiegato dall'autorità d'esame competente concorda con il professionista direttamente responsabile la data e l'ora d'esame. L'appuntamento viene fissato in maniera da garantire la frequenza delle lezioni obbligatorie della formazione scolastica.

Entro i termini stabiliti, il professionista direttamente responsabile incaricato dall'azienda consegna all'autorità d'esame i seguenti dati. L'autorità d'esame determina il termine di consegna.

- Il compito d'esame con le competenze operative da esaminare è descritto chiaramente ed è verificabile sulla base del piano di formazione.
- Durata d'esame prevista. La durata d'esame va motivata sulla base del compito d'esame.
- Data e ora concordati.
- La griglia di apprezzamento e valutazione prestabiliti e discussi col candidato. La griglia di apprezzamento e valutazione è orientata specificamente al compito di esame. Si riferisce alla capacità di affrontare con competenza le situazioni professionali presentate ovvero di combinare e impiegare in modo professionalmente corretto e adeguato al bisogno le risorse necessarie per affrontare tali situazioni.
- Informazioni complementari.

L'inoltro al team di esperti o all'autorità d'esame deve essere firmato anche dal candidato. Con la sua firma il candidato attesta di avere preso atto del compito d'esame.

Minimo un membro del team di esperti o dell'autorità d'esame verifica la completezza formale dell'inoltro del professionista direttamente responsabile e la conformità del compito d'esame con le competenze operative secondo il piano di formazione. Se non si raggiunge un'intesa, la decisione spetta all'esperto in capo.

### 6.1.4 Svolgimento

Il lavoro pratico dura da 4 a 6 ore e si conclude con un colloquio professionale con presentazione di 40 minuti. Come materiale ausiliario, è permesso utilizzare la documentazione dell'apprendimento e i documenti dei corsi interaziendali.

Il lavoro pratico viene eseguito sul posto di lavoro aziendale, sono a disposizione le usuali risorse. Il compito di esame deve essere svolto con i metodi e i mezzi usuali. Il compito di esame viene svolto individualmente e in modo pressoché autonomo. Il lavoro di squadra è ammesso, nella misura in cui permetta di verificare l'importante competenza per il settore

professionale Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario di saper lavorare in équipe e va impiegato laddove il compito d'esame lo richiede.

Per una migliore comprensione, i membri del team di esperti, il superiore direttamente responsabile e anche il candidato possono porre domande o dare spiegazioni.

La documentazione del lavoro pratico comprende l'aggiornamento del sistema di documentazione aziendale che costituisce parte integrante del lavoro pratico sia in termini di tempo che di contenuto.

L'aggiornamento della documentazione da parte del candidato va documentata con cura e a prova di ricorso nel protocollo di osservazione dell'esame pratico.

La presentazione e il colloquio personale comprendono una presentazione di 10 minuti di un tema del lavoro pratico scelto dal candidato. Nel colloquio professionale conclusivo di 30 minuti, si esamina l'acquisizione delle competenze attraverso la riflessione e l'approfondimento del lavoro pratico svolto.

### **6.1.5 Valutazione**

Il professionista direttamente responsabile valuta lo svolgimento del compito e la documentazione creata sulla base della griglia di apprezzamento e valutazione nonché della misurazione e ponderazione stabilite e suggerisce la valutazione.

Minimo un membro del team di esperti verifica la valutazione dello svolgimento del compito effettuata dal professionista direttamente responsabile e la plausibilità della valutazione suggerita, approvandola. Se non si raggiunge un'intesa tra il professionista direttamente responsabile e l'esperto, la decisione spetta all'esperto in capo.

Il team di esperti valuta la presentazione e il colloquio professionale. Se non si raggiunge un'intesa tra gli esperti, la decisione spetta all'esperto in capo.

Il team di esperti è responsabile della nota finale.

L'esperto in capo verifica la valutazione effettuata dal team di esperti e dal professionista direttamente responsabile e la plausibilità delle note attribuite.

### **6.1.6 Mezzi ausiliari**

Per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione del lavoro pratico, il Centro svizzero di servizio per la formazione professionale e l'orientamento professionale (CSFO) elabora in cooperazione con i gruppi di lavoro delle regioni linguistiche di OdASanté i seguenti mezzi ausiliari:

- griglia di protocollo per l'esame pratico,
- griglia di protocollo per il colloquio professionale e la presentazione,
- elaborazione dei criteri per la valutazione del compito d'esame per il LPI,
- struttura del colloquio professionale,
- creazione della griglia) di apprezzamento e valutazione,
- documentazione dei risultati d'esame,
- valutazione dell'esame.

### **6.1.7 Durata e interruzione**

Qualora il tempo concordato non possa essere rispettato a causa di imprevisti concernenti l'azienda, fattori esterni o a causa di un errore di valutazione, minimo un membro del team di periti e il professionista direttamente responsabile si accordano sul momento in cui terminare il lavoro pratico.

Il tempo massimo di 6 ore previsto dall'ordinanza sulla formazione professionale non può essere superato.

L'esperto in capo decide riguardo un'interruzione del lavoro pratico individuale.

## 6.2 Campo di qualificazione conoscenze professionali (CP)

Il campo di qualificazione Conoscenze professionali è regolamentato nell'articolo 18, cpv. 1, lettera b dell'Ordinanza sulla formazione.

L'esame è esclusivamente in forma scritta. Dura 3 ore e verte sulle situazioni della vita professionale e le competenze operative professionali delle persone in formazione, conformemente al profilo di qualificazione.

Oggetto dell'esame scritto è provare di possedere le conoscenze necessarie ad affrontare le competenze operative come descritto nelle situazioni concrete del piano di formazione. I compiti di esame considerano i contenuti del materiale didattico impiegato.

Nel dettaglio, per l'esame pratico Conoscenze professionali valgono le seguenti disposizioni:

- L'esame dura 3 ore, è suddiviso in parti e ha luogo in un giorno.
- Se possibile, la data dell'esame è coordinata a livello nazionale.
- L'esame verte sulle competenze operative o le situazioni d'esempio e i campi delle competenze operative secondo il piano di formazione.
- I compiti di esame vertono sulle situazioni d'esempio e il contesto.
- L'esame verifica principalmente le risorse "conoscenze" e "atteggiamenti".
- Per l'attribuzione delle domande d'esame alle singole competenze operative sono determinanti le tabelle delle lezioni del piano di formazione e il programma di formazione. L'assegnazione delle domande avviene in maniera proporzionale all'ampiezza delle lezioni.
- La ponderazione delle domande e delle parti d'esame nel calcolo della nota finale si basa sulla griglia di apprezzamento e valutazione stabilita.
- I compiti d'esame sono elaborati per regione linguistica e impiegati in maniera unitaria all'interno della stessa regione linguistica. Coloro che realizzano i compiti di esame determinano i mezzi ausiliari ammessi indicandoli nel documento corrispondente.
- L'esame scritto è organizzato dalle commissioni d'esame o dai loro esperti in capo.
- L'esecuzione e la valutazione dell'esame orale sono di responsabilità degli esperti.

Per la preparazione e la valutazione dell'esame scritto, il Centro svizzero di servizio per la formazione professionale e l'orientamento professionale (CSFO) elabora in cooperazione con i gruppi di lavoro delle regioni linguistiche di OdASanté e tenendo conto della pratica i seguenti mezzi ausiliari:

- le domande di esame,
- la griglia apprezzamento e valutazione,
- la documentazione dei risultati d'esame.

## 6.3 Campo di qualificazione Cultura generale

Il campo di qualificazione Cultura generale è regolato dall'art. 18, cpv. 1, lettera c dell'Ordinanza sulla formazione e la sua applicazione è stabilita nel programma della scuola cultura generale.

## 6.4 Nota scolastica Formazione professionale pratica

La nota scolastica Formazione professionale pratica è regolamentata nell'art. 19, cpv. 4 dell'Ordinanza sulla formazione. La nota scolastica è calcolata sotto forma di attestazioni

delle competenze. Nel sistema duale, queste prove hanno luogo alla fine di ogni semestre dal primo al quinto, mentre nella formazione di base organizzata su base scolastica alla fine di ogni semestre dal secondo al sesto.

Il programma e l'esecuzione delle prove di competenza pratica sono regolate nelle linee guida.

L'esecuzione delle prove di competenza è compito dei formatori.

## **6.5 Nota scolastica Insegnamento professionale**

La nota scolastica Insegnamento professionale è regolata nell'art. 19, cpv. 6 dell'Ordinanza sulla formazione.

Il Centro svizzero di servizio per la formazione professionale e l'orientamento professionale (CSFO) mette a disposizione delle scuole professionali un modulo per il calcolo della nota scolastica.

## **7. Modulo per le note per il calcolo della nota complessiva**

Il Centro svizzero di servizio per la formazione professionale (CSFO) mette a disposizione delle istanze d'esame cantonali un modulo per il calcolo della nota complessiva nella procedura di qualificazione. Il modulo è realizzato in modo tale che è sufficiente inserire le singole note e le note parziali e la nota complessiva viene calcolata automaticamente.

## **8. Indicazioni generali**

### **8.1 Superamento dell'esame**

La procedura di qualificazione è superata, se

- a) il campo di qualificazione "lavoro pratico" viene valutato con la nota 4 o superiore,
- b) la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

### **8.2 Ripetizione dell'esame**

Nelle ripetizioni, vanno ripetute quelle procedure di qualificazione nelle quali all'esame è stata ottenuta una nota insufficiente. Se si deve ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto integralmente. I campi di qualificazione sono Lavoro pratico, Conoscenze professionali e Cultura generale.

La nota scolastica va ripetuta in quelle posizioni in cui si è ottenuta una nota insufficiente. In questo, valgono le seguenti regole:

- Se l'esame finale viene ripetuto senza frequentare nuovamente le lezioni di Conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni in Conoscenze professionali, per il calcolo della nota scolastica valgono solamente le nuove note.
- Se l'esame finale viene ripetuto senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale, per il calcolo della nota scolastica valgono solamente le nuove note.
- Le ripetizioni nel campo di qualificazione Cultura generale avvengono secondo l'Ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Le parti di esame non superate possono al massimo essere ripetute due volte. Non sono ammesse ulteriori ripetizioni.

Per la preparazione della ripetizione dell'esame è possibile prolungare la formazione di base. A seconda della situazione, si consiglia di frequentare la scuola professionale. Nel singolo caso, le autorità cantonali sono a disposizione per una consulenza in merito.

### 8.3 Maturità professionale

Le persone in formazione che oltre all'apprendistato frequentano la scuola per la maturità professionale sono esentate dalla frequenza delle lezioni e dalla procedura di qualificazione nella materia *Cultura generale*. La nota complessiva per queste persone in formazione sarà calcolata dai campi di qualificazione Lavoro pratico LPI e Conoscenze professionali nonché dalla nota scolastica che raggiungono un peso complessivo dell'80%.

Il certificato di maturità professionale verrà assegnato dopo il superamento dell'esame finale della scuola per la maturità professionale. Il certificato di maturità professionale verrà solo assegnato ai titolari di un attestato federale di capacità.

Le persone in formazione che non superano l'esame di maturità alla conclusione di un percorso formativo durante la formazione professionale di base, ma che hanno seguito le lezioni di maturità professionale fino alla fine e superato gli esami finali, sono dispensate dalla materia *Cultura generale* e avranno un inserimento corrispondente nel certificato delle note. Le persone in formazione che soddisfano anche ulteriori requisiti (ovvero se in *Lavoro pratico* ottengono minimo la nota 4,0 e nella media complessiva dei campi di qualificazione *Lavoro pratico* e *Conoscenze professionali* nonché nella nota scolastica ottengono un 4,0) ricevono l'attestato federale di capacità se soddisfano i requisiti per il suo ottenimento.

L'esame di maturità professionale può essere ripetuto due volte.

Il passaggio dalle lezioni per la maturità professionale durante la formazione professionale di base è regolato nell'art. 12 dell'Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale del 27 aprile 2006.

### 8.4 Comunicazione del risultato d'esame

Dopo la conclusione di tutti gli esami, l'autorità cantonale d'esame competente comunica il risultato dell'esame alle parti contraenti.

Prima non è permesso fare alcuna comunicazione in merito all'andamento e al risultato dell'esame o di singole parti d'esame. Gli organi d'esame sono vincolati al segreto nei confronti di terze persone.

### 8.5 Comunicazione della decisione

La decisione in merito al superamento o al mancato superamento della procedura di qualificazione o dell'attestato di capacità e il certificato delle note vengono comunicati in forma scritta all'azienda di tirocinio o ai candidati. La forma scritta contiene l'indicazione dei rimedi giuridici.

La responsabilità è dell'autorità d'esame del cantone di tirocinio. Sia per esiti positivi che negativi, la comunicazione della decisione avviene anche attraverso l'autorità d'esame del cantone di tirocinio.


### 8.6 Impedimento per malattia e incidente

Le persone in formazione sono obbligate a sostenere la procedura di qualificazione alla fine della formazione di base. In caso di impedimento per ragioni gravi, bisogna informare immediatamente l'autorità d'esame cantonale responsabile. In caso di malattia o incidente è necessario presentare un certificato medico all'autorità di notifica. Una volta risolto il motivo di impedimento, i candidati devono annunciarsi all'autorità cantonale competente.

**Allegato 1 Procedure di qualificazione nei casi speciali ai sensi del punto 6.2**

**A 1.1 Formazione professionale di base di tre anni con certificato già ottenuto in *Cultura generale***

Le persone in formazione che già dispongono di un certificato riconosciuto in Cultura generale del livello dell'AFC sono dispensate dall'esame finale nel campo di qualificazione Cultura generale. La nota complessiva per queste persone in formazione sarà calcolata dai campi di qualificazione Lavoro pratico LPI e Conoscenze professionali nonché dalla nota scolastica che raggiungono un peso complessivo dell'80%.



I termini e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6 mentre nell'Allegato 2 si trova un esempio di calcolo.

## A 1.2 Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base abbreviata senza certificato in Cultura generale


Il seguente grafico mostra una panoramica della ponderazione dei singoli campi di qualificazione e delle regole di arrotondamento nella formazione abbreviata. L'accorciamento è individuale e può avere durate diverse. Nel grafico sottostante è illustrata la situazione di una formazione professionale di base di due anni.



I termini e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6 mentre nell'Allegato 2 si trova un esempio di calcolo.

### A 1.3 Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base abbreviata con certificato in Cultura generale

Le persone in formazione che già dispongono di un certificato riconosciuto in Cultura generale del livello dell'AFC sono dispensate dall'esame finale nel campo di qualificazione Cultura generale. La nota complessiva per queste persone in formazione sarà calcolata dai campi di qualificazione Lavoro pratico LPI e Conoscenze professionali nonché dalla nota scolastica che raggiungono un peso complessivo dell'80%. L'accorciamento è individuale e può avere durate diverse. Nel grafico sottostante è illustrata la situazione di una formazione professionale di base di due anni.




I termini e i dettagli sono spiegati nel capitolo 6 mentre nell'Allegato 2 si trova un esempio di calcolo.


**A 1.4 Procedure di qualificazione al di fuori della formazione professionale di base regolata**

Per le persone ammesse alla procedura di qualificazione al di fuori della formazione professionale di base ai sensi dell'art. 32 OFPr, decadono i campi di qualificazione note scolastica Formazione professionale pratica, nota scolastica Insegnamento professionale nonché nota scolastica Cultura generale. Le persone che dispongono di un certificato riconosciuto in Cultura generale sono inoltre dispensate dall'affrontare il campo di qualificazione Cultura generale. Nell'Allegato 2 si trovano esempi di calcolo.

**A 1.4.1 Dimensioni e ponderazione senza certificato in Cultura generale**



**A 1.4.2 Dimensioni e ponderazione con certificato in Cultura generale**



## Allegato 2 Esempi di calcolo

I seguenti esempi illustrano il calcolo della nota complessiva con la sua ponderazione. Le persone in formazione che non devono superare tutti i campi di qualificazione, ottengono una ponderazione delle note inferiore al 100%. In questi casi, per il calcolo della nota complessiva si compensa per raggiungere una ponderazione delle note del 100%.

### A 2.1 Formazione professionale di base di tre anni senza certificato in Cultura generale

Campi di qualificazione (CQ) e nota scolastica	Nota (colonna A)	Ponderazione (colonna B)	Valore ponderato (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	30%	1.59
CQ Conoscenze professionali	5.0	30%	1.5
CQ Cultura generale	4.8	20%	0.96
Nota scolastica	4.9	20%	0.98
<b>Nota finale</b>			<b>5.0</b>

### A 2.2 Formazione professionale di base di tre anni con certificato in Cultura generale

Campi di qualificazione (CQ) e nota scolastica	Nota (colonna A)	Ponderazione (colonna B)	Valore ponderato (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	30%	1.59
CQ Conoscenze professionali	5.0	30%	1.5
CQ Cultura generale			
Nota scolastica	4.9	20%	0.98
<i>Totale con ponderazione note 80%</i>		<i>80%</i>	<i>4.1</i>
<b>Nota finale</b>			<b>5.1</b>

### A 2.3 Formazione professionale di base abbreviata

Il calcolo delle note per la formazione professionale di base abbreviata avviene secondo la stessa griglia di calcolo come descritto sopra per la formazione professionale di base di tre anni.

### A 2.4 Qualificazione al di fuori della formazione professionale abbreviata senza certificato in Cultura generale

Campi di qualificazione (CQ) e nota scolastica	Nota (colonna A)	Ponderazione (colonna B)	Valore ponderato (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	40%	2.12
CQ Conoscenze professionali	5.0	40%	2.0
CQ Cultura generale	4.8	20%	0.96
Nota scolastica			
<b>Nota finale</b>			<b>5.1</b>

### A 2.5 Qualificazione al di fuori della formazione professionale di base con certificato in Cultura generale

Campi di qualificazione (CQ) e nota scolastica	Nota (colonna A)	Ponderazione (colonna B)	Valore ponderato (= colonna A * colonna B)
CQ Lavoro pratico	5.3	40%	2.12
CQ Conoscenze professionali	5.0	40%	2.00
CQ Cultura generale			
Nota scolastica			
<i>Totale con ponderazione note 80%</i>		<i>80%</i>	<i>4.1</i>
<b>Nota finale</b>			<b>5.2</b>

### **Allegato 3 Altre procedure di qualificazione**

Le "altre procedure di qualificazione" riguardano la convalida delle prestazioni di formazione. Questa di norma si riferisce a persone singole, ma sono anche possibili procedure di calcolo collettive per gruppi.

La convalida della prestazioni di formazione è un compito congiunto di Confederazione, organizzazioni del mondo del lavoro e Cantoni. Qui vale la seguente suddivisione dei compiti:

- la Confederazione regola i requisiti della procedura e li riconosce.
- I Cantoni sono responsabili dell'applicazione della procedura. Si basano su di essa, la mettono in atto ed emettono i certificati.
- Le organizzazioni del mondo del lavoro sono responsabili dei contenuti. In ambito dell'Ordinanza sulla formazione e del piano di formazione, le organizzazioni del mondo del lavoro nazionali elaborano il profilo di qualificazione e formulano le regole di superamento. Le organizzazioni regionali o cantonali del mondo del lavoro incaricano gli esperti per la convalida delle prestazioni di formazione.